INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

MODULO DI DOMANDA
PER LA RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO PER PREVENZIONE
Anno 2027

Modello esemplificativo a fini informativi. La domanda di riduzione deve essere presentata mediante l'apposito servizio online

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____,

in qualità di _____ della ditta

Denominazione/Ragione Sociale: _____

Codice fiscale: _____

Sede legale (indirizzo/città/CAP): _____

Codice ditta: _____

PAT n°: _____

Matricola Inps: _____

CHIEDE

la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione prevista dall'articolo 23 delle Modalità per l'applicazione delle Tariffe dei premi approvate con decreto interministeriale 27 febbraio 2019.

A tal fine, consapevole che, per effetto dell'art.76 del d.p.r. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti o l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che la riduzione sarà annullata nel caso in cui il provvedimento sia stato adottato sulla base di dichiarazioni non veritiere,

DICHIARA

1. di essere consapevole che la concessione del beneficio è subordinata all'accertamento degli obblighi contributivi ed assicurativi;

2. che nei luoghi di lavoro di cui alla presente domanda:

- ✓ sono rispettate le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- ✓ sono stati effettuati, nell'anno solare precedente, i seguenti interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro.

SEZIONE A - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI MORTALI NON STRADALI

A-1 - AMBIENTI CONFINATI E/O SOSPETTI DI INQUINAMENTO

Ai fini della presente sezione per "ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento" si intendono quelli rientranti nell'ambito di applicazione del d.p.r. 177/2011 (rispettivamente, ambienti di cui agli articoli 66 e 121 del d.lgs. 81/2008 e ambienti di cui all'allegato IV, punto 3, del medesimo decreto).

☐ A-1.1 (P) - Tipo A

L'azienda ha acquistato o noleggiato multi-rilevatori portatili per la rilevazione e l'analisi del livello di ossigeno e della concentrazione di gas tossici, esplosivi ed asfissianti negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, ha formato i propri lavoratori addetti all'impiego della strumentazione e li ha addestrati all'applicazione della procedura di lavoro appositamente redatta, datata e firmata dal datore di lavoro.

Note:

L'intervento è pluriennale (P) e può essere selezionato per tre anni consecutivi, presentando ogni anno apposita domanda
Ai fini dell'attuazione dell'intervento i multi-rilevatori devono rispondere alla norma CEI/EN 60079-29-1. I sistemi devono essere stati acquistati nell'anno 2026 o nei due anni precedenti.
Per ambiente confinato e/o sospetto di inquinamento, si intende "*Spazio circoscritto non progettato e costruito per la presenza continuativa di un lavoratore, ma di dimensioni tali da consentirne l'ingresso e lo svolgimento del lavoro assegnato, caratterizzato da vie di ingresso o uscita limitate e/o difficoltose, con possibile ventilazione sfavorevole, all'interno del quale non è possibile escludere la presenza o lo sviluppo di condizioni pericolose per la salute e la sicurezza dei lavoratori*" conformemente alla Norma UNI 11958 del 2024.

Documentazione ritenuta probante:

1. Elenco degli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento in cui sono stati utilizzati i multi-rilevatori con indicazione della tipologia
2. Procedura di lavoro che preveda anche le norme comportamentali in caso di superamento delle soglie di pericolosità degli agenti nocivi rilevati, firmata e datata dal datore di lavoro
3. Attestati di partecipazione alla formazione dei propri lavoratori addetti sull'impiego dello strumento nell'anno 2026
4. Fattura di acquisto dei sistemi emessa nell'anno 2026 o nei due anni precedenti o contratto di noleggio che copra tutto l'anno 2026
5. Libretto d'uso e manutenzione.

☐ A-1.2 - Tipo B

L'azienda ha acquistato dispositivi per il rilevamento di reti tecnologiche di servizi, sottoservizi e attrezzature interrati.

Note:

Ai fini dell'attuazione dell'intervento l'azienda deve aver acquistato sistemi atti a rilevare o localizzare tubazioni, serbatoi, cavi elettrici di potenza ed altre tipologie di linee conduttrici di corrente, eccetera non visibili in superficie, il cui danneggiamento potrebbe generare situazioni pericolose nelle attività di scavo o di accesso a zone interrate con la possibile presenza di reti tecnologiche. I sistemi devono essere stati acquistati e utilizzati nell'anno 2026.

Documentazione ritenuta probante:

1. Descrizione sintetica dell'intervento, datata e firmata dal datore di lavoro entro la data di presentazione della domanda nella quale siano descritti in dettaglio:
 a. il ciclo produttivo dell'impresa
 b. il tipo di attività/fase lavorativa svolta che comporta l'effettuazione di scavi o l'accesso a zone interrate
 c. i dispositivi acquistati
2. Fattura di acquisto dei dispositivi emessa nell'anno 2026
3. Prove documentali dell'utilizzo dei dispositivi nell'anno 2026.

☐ A-1.3 (P) - Tipo A

L'azienda ha acquistato uno o più sistemi per l'agevole e sicuro salvataggio di operatori che lavorano in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento e ha formato i propri lavoratori all'uso dei sistemi di salvataggio.

Note:

L'intervento è pluriennale (P) e può essere selezionato per tre anni consecutivi, presentando ogni anno apposita domanda.
Ai fini dell'attuazione dell'intervento l'azienda deve aver acquistato nell'anno 2026 o nei due anni precedenti, uno o più sistemi di recupero; nel caso di azioni di recupero in verticale per la discesa e la risalita del lavoratore, i sistemi devono essere muniti di un dispositivo di ancoraggio e del relativo sistema di arresto della caduta.

Documentazione ritenuta probante:

1. Indicazione della tipologia degli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento a cui è destinato l'uso dei sistemi di salvataggio
2. Descrizione dei sistemi acquistati
3. Fattura di acquisto dei dispositivi emessa nell'anno 2026 o nei due anni precedenti
4. Prove documentali della formazione e dell'addestramento all'uso dei sistemi di salvataggio nell'anno 2026.

☐ A-1.4 (P) - Tipo A

L'azienda ha acquistato dispositivi e/o robot atti a eliminare o ridurre la presenza dell'uomo all'interno di ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento.

Note:

L'intervento è pluriennale (P) e può essere selezionato per tre anni consecutivi, presentando ogni anno apposita domanda.

L'intervento si intende realizzato se l'azienda ha acquistato almeno un dispositivo (ad esempio trivelle perforanti, cannoni ad aria compressa, lance o ugelli per lavaggio, dispositivi per mescolamento, eccetera) o un robot (ad esempio: robot per ispezioni, per pulizia in remoto, per lavaggio, eccetera) atti a eliminare o ridurre la presenza dell'uomo all'interno di ambienti sospetti di inquinamento e/o di ambienti confinati.
Per robot si intendono manipolatori automatici multifunzione riprogrammabili, programmabili su 3 o più assi, sia fissi in una postazione, sia mobili o trasferibili per eseguire lavorazioni di pulizia, lavaggio o altro in ambienti confinati.
I dispositivi e/o robot devono essere stati acquistati nell'anno 2026 o nei due anni precedenti e devono essere stati utilizzati nell'anno 2026.

Documentazione ritenuta probante:

1. Indicazione della tipologia degli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento a cui è destinato l'uso dei robot
2. Descrizione dei dispositivi/robot acquistati
3. Descrizione delle modalità con le quali si è ridotta o eliminata la presenza dell'uomo all'interno degli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento
4. Fattura di acquisto dei dispositivi emessa nell'anno 2026 o nei due anni precedenti
5. Prove documentali dell'utilizzo dei dispositivi nell'anno 2026.

A-2 - PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO

☐ A-2.1 - Tipo A

L'azienda ha installato nei propri ambienti di lavoro ancoraggi fissi e permanenti destinati e progettati per ospitare uno o più lavoratori collegati contemporaneamente e per agganciare i componenti di sistemi anti caduta.

Note:

L'intervento è selezionabile dalle aziende residenti nelle regioni in cui tali dispositivi non sono obbligatori.
Gli ancoraggi finanziabili sono quelli conformi alla norma UNI 11578 e riferibili alle categorie A, C e D della stessa e caratterizzati dall'essere fissi e non trasportabili in accordo con quanto riportato nella Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 13/02/2015, n. 3. Si tratta di sistemi che non seguono il lavoratore alla fine del lavoro, ma restano fissati alla struttura, benché taluni componenti del sistema siano "rimovibili" (ad esempio, in quanto avvitati ad un supporto).
Sono ammessi gli ancoraggi rispondenti alla norma UNI EN 17235 Kit A, Kit B, Kit C e Kit D.
Gli ancoraggi devono essere fissati permanentemente "sulle" o "nelle" strutture/opere di costruzione costituenti gli ambienti di lavoro dell'impresa.

Documentazione ritenuta probante:

1. Descrizione sintetica dell'intervento effettuato, datata e firmata dal datore di lavoro entro la data di presentazione della domanda
2. Fatture di acquisto e installazione degli ancoraggi con evidenza di marca e modello, relative all'anno 2026
3. Dichiarazione del datore di lavoro che attesti l'assenza di normativa regionale o che l'intervento non ricade nell'ambito dell'obbligo fissato dalla normativa regionale
4. Dichiarazione di conformità alla norma UNI 11578.

☐ A-2.2 - Tipo B

L'azienda ha installato nei propri ambienti di lavoro scale fisse per l'accesso occasionale a postazioni di lavoro elevate.

Note:

L'intervento è relativo all'installazione di scale fisse, realizzate a regola d'arte, per l'accesso a postazioni in cui è necessario accedere occasionalmente per eseguire lavori temporanei e di breve durata, con l'obiettivo di migliorare il livello di sicurezza rispetto alle condizioni di accesso già esistenti (ad esempio eliminazione dell'uso di scale movibili, sostituzione di scale a pioli con scale a gradini, eccetera).

Documentazione ritenuta probante:

1. Descrizione sintetica dell'intervento e della sua realizzazione in relazione al ciclo produttivo o alla fase lavorativa su cui lo stesso viene attuato, datata e firmata dal datore di lavoro entro la data di presentazione della domanda, contenente:
 a. la descrizione degli edifici e delle strutture interessati dall'intervento e delle modalità di accesso alle postazioni elevate prima e dopo la realizzazione dell'intervento
 b. evidenza che la postazione di lavoro elevata sia debitamente protetta e che abbia la resistenza strutturale necessaria a sostenere il peso degli operai impegnati nei lavori e delle attrezzature utilizzate
 c. la documentazione fotografica e la planimetria ante e post-intervento realizzato
 d. l'indicazione delle attività da svolgere nella postazione elevata da cui si evinca l'occasionalità di accesso
2. Fatture relative alla realizzazione o all'acquisto e all'installazione della scala fissa emesse nel 2026.

A-3 - SICUREZZA MACCHINE

☐ A-3.1 - Tipo A

L'azienda ha acquistato e installato dispositivi di protezione progettati per il rilevamento automatico della presenza di persone, utili alla prevenzione di incidenti e infortuni, quali rilevatori di prossimità, rilevatori di movimento, tappeti sensibili e simili.

Documentazione ritenuta probante:

1. Descrizione sintetica dell'intervento e della sua realizzazione in relazione al ciclo produttivo o alla fase lavorativa su cui lo stesso viene attuato, datata e firmata dal datore di lavoro entro la data di presentazione della domanda
2. Scheda tecnica e/o libretto d'uso e manutenzione dei dispositivi
3. Fatture di acquisto e installazione dei dispositivi con evidenza di marca e modello emesse nell'anno 2026.

☐ **A-3.2 (P) – Tipo A**

L'azienda ha sostituito una o più macchine immesse sul mercato anteriormente al 21 settembre 1996 con macchine di analogo tipo conformi alla direttiva 2006/42/CE, recepita in Italia dal d.lgs. 17/2010.

Note:

L'intervento è pluriennale (P) e può essere selezionato per tre anni consecutivi, presentando ogni anno apposita domanda.

Ai fini del presente intervento con il termine "macchina" si intende:

a. un insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione determinata
b. un insieme di cui al punto precedente, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento
c. un insieme di cui ai punti precedenti, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione
d. insiemi di macchine di cui ai punti precedenti, o di quasi-macchine, di cui all'art. 2 lettera g) del d.lgs. 17/2010, che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale
e. un insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta.

Sulla base di quanto sopra si precisa che possono rientrare nella precedente definizione di "macchina" anche le attrezzature di lavoro che al momento della fabbricazione o dell'acquisto da parte dell'azienda non erano considerate tali dalla normativa vigente. Le macchine sostituite devono essere alienate tramite rottamazione.

Documentazione ritenuta probante:

1. Istruzioni (libretto di uso e manutenzione) delle macchine o documentazione fotografica relativa alle macchine sostituite e ai relativi dati identificativi
2. Dichiarazione CE di conformità delle macchine sostitutive
3. Prove documentali della rottamazione delle macchine sostituite nell'anno 2026 o nei due anni precedenti
4. Fatture di acquisto o contratti di leasing delle macchine sostitutive, relative all'anno 2026 o ai due anni precedenti.

☐ **A-3.3 - Tipo B**

L'azienda ha adottato procedure lock out – tag out per garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fasi di pulizia, manutenzione, regolazione, riparazione e ispezione per tutte le macchine e altre attrezzature di lavoro in cui l'accensione o l'avviamento imprevisti o il rilascio di energia immagazzinata, potrebbero causare lesioni ai lavoratori.

Note:

Con il termine *lock out – tag out* (LOTO) si intendono specifiche procedure operative, conformi allo standard OSHA 29 CFR 1910.147, atte a garantire che, prima dell'intervento sulle macchine e sulle altre attrezzature di lavoro, le fonti di energia siano e rimangano isolate e che le energie immagazzinate siano dissipate, in modo tale da prevenire l'avviamento inatteso o altri possibili eventi pericolosi connessi a tali energie.

L'intervento non è selezionabile da aziende che svolgono attività di manutenzione conto terzi.

Documentazione ritenuta probante:

1. Descrizione delle procedure aziendali lock out – tag out (LOTO) adottate in azienda
2. Elenco delle macchine/attrezzature che possono determinare le suddette condizioni di pericolo, per le quali è stata adottata la procedura
3. Documentazione comprovante l'attuazione nell'anno solare 2026, delle procedure lock out – tag out (LOTO) su tutte le macchine/attrezzature di lavoro descritte nell'elenco.

☐ **A-3.4 - Tipo A**

L'azienda ha acquistato e installato, su tutte le macchine operatrici semoventi dispositivi supplementari per assicurare/migliorare la visibilità della zona di lavoro.

Note:

Ai fini dell'attuazione dell'intervento l'azienda deve aver acquistato dispositivi costituiti da un hardware (ad esempio telecamere con monitor) muniti di eventuale software di gestione. I dispositivi considerati sono quelli che consentono la visibilità della zona di lavoro in via indiretta e che possono essere installati sulla macchina operatrice semovente.

Documentazione ritenuta probante:

1. Descrizione sintetica dell'intervento e della sua realizzazione in relazione al ciclo produttivo o alla fase lavorativa su cui lo stesso viene attuato, datata e firmata dal datore di lavoro entro la data di presentazione della domanda contenente:
 a. elenco delle macchine oggetto dell'intervento
 b. registro dei beni ammortizzabili
 c. schede tecniche dei dispositivi installati
2. Fatture di acquisto e installazione dei dispositivi con evidenza di marca e modello emesse nell'anno 2026.

☐ **A-3.5 - Tipo B**

L'azienda ha acquistato e installato barriere materiali fisse per la separazione delle aree e percorsi pedonali dalle aree di lavoro di pertinenza delle macchine operatrici o in cui è prevista la circolazione di macchine semoventi, di veicoli o di bestiame.

Note:

Ai fini dell'attuazione dell'intervento l'azienda deve aver acquistato e installato un dispositivo che costituisca una barriera in grado di creare delle aree di sicurezza per il transito pedonale.

Documentazione ritenuta probante:

1. Descrizione sintetica dell'intervento e della sua realizzazione in relazione al ciclo produttivo o alla fase lavorativa su cui lo stesso viene attuato, datata e firmata dal datore di lavoro entro la data di presentazione della domanda
2. Indicazione degli ambienti di lavoro interessati corredata di planimetria e fotografie
3. Scheda tecnica delle barriere installate
4. Fatture di acquisto e installazione delle barriere con indicazione di marca e modello emesse nel 2026.

☐ **A-3.6 (P) - Tipo A**

L'azienda ha acquistato e installato una di queste macchine per la lavorazione del legno:

a. macchina per la lavorazione del legno provviste di dispositivi di interblocco associati ai ripari conformi alla norma UNI EN ISO 14119
b. seghe circolari multilama che presentano un sistema meccanico aggiuntivo per la rimozione di trucioli, parti in legno, schegge e polveri conformi alla norma UNI EN ISO 19085-13
c. macchina intestatrice/fresatrice dotata di cabina di comando
d. macchina sega-tronchi, fissa o mobile, conforme alla norma UNI EN 1807-2 e dotata di una cabina di comando e di recinzione perimetrale

Note:

L'intervento è pluriennale (P) e può essere selezionato per tre anni consecutivi, presentando ogni anno apposita domanda.

Ai fini dell'attuazione dell'intervento di cui al punto elenco "a." l'azienda deve aver acquistato e installato uno o più dispositivi di interblocco associati ai ripari per impedire il funzionamento di organi pericolosi quando il riparo non è chiuso, secondo la norma UNI EN ISO 14119. È ammissibile l'installazione dei quattro tipi di dispositivi di interblocco: meccanici non codificati, meccanici codificati, senza contatto non codificati e senza contatto codificati.

Ai fini dell'attuazione dell'intervento di cui al punto elenco "d", la macchina sega-tronchi può essere a nastro e deve essere dotata di un elemento strutturale per agevolare il carico e/o lo scarico manuale o automatico dei pezzi da lavorare.

Documentazione ritenuta probante:

1. Descrizione sintetica dell'intervento e della sua realizzazione in relazione al ciclo produttivo o alla fase lavorativa su cui lo stesso viene attuato, datata e firmata dal datore di lavoro entro la data di presentazione della domanda
2. Scheda tecnica e/o manuale d'uso della macchina acquistata/e con evidenza della conformità alla norma di riferimento
3. Fatture di acquisto e installazione del dispositivo con indicazione di marca e modello emesse nell'anno 2026 o nei due anni precedenti.

☐ **A-3.7 - Tipo A**

L'azienda ha acquistato e installato, su tutte le macchine per il movimento terra, un sensore in grado di rilevare la presenza del conducente al posto di comando, inviare un allarme in caso di discesa dal mezzo in movimento e impedirne l'avvio o arrestarne il moto.

Note:

L'intervento è valido per macchine conformi all'allegato V del d.lgs. 81/08, in quanto costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto (d.lgs. 81/08, art. 70, comma 2).

Documentazione ritenuta probante:

1. Descrizione sintetica dell'intervento e della sua realizzazione in relazione al ciclo produttivo o alla fase lavorativa su cui lo stesso viene attuato, datata e firmata dal datore di lavoro entro la data di presentazione della domanda
2. Elenco delle macchine oggetto dell'intervento
3. Registro dei beni ammortizzabili
4. Scheda tecnica dei sensori acquistati
5. Fatture di acquisto e installazione emesse nell'anno 2026, con evidenza di marca e modello dei sensori e identificazione del mezzo (marca, modello e n. telaio o n. matricola).

☐ **A-3.8 – Tipo B**

L'azienda ha acquistato e installato su cabine di automezzi, trattori stradali, cassoni o vani di carico, semirimorchi o rimorchi, la cui sommità superi i 2 metri di altezza, ancoraggi fissi e permanenti destinati e progettati per consentire l'accesso di uno o più lavoratori collegati contemporaneamente e predisposti per consentire l'aggancio dei componenti di sistemi anti caduta.

Note:

Gli ancoraggi finanziabili sono quelli conformi alla norma UNI 11578 e riferibili alle categorie A, C e D della stessa e caratterizzati dall'essere fissi e non trasportabili in accordo con quanto riportato nella circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 13/02/2015, n. 3 Si tratta di sistemi che restano fissati alla struttura e non seguono il lavoratore alla fine del lavoro, anche nel caso in cui siano presenti taluni componenti di tipo "rimovibile", benché siano, ad esempio, avvitati ad un supporto).

Sono ammessi gli ancoraggi rispondenti alla norma UNI EN 17235 Kit A, Kit B, Kit C e Kit D.

Gli ancoraggi devono essere fissati permanentemente "sul" o "nel" mezzo di trasporto di cui il datore di lavoro dell'impresa richiedente ha la disponibilità giuridica.

Documentazione ritenuta probante:

1. Descrizione sintetica dell'intervento e della sua realizzazione in relazione al ciclo produttivo o alla fase lavorativa su cui lo stesso viene attuato, datata e firmata dal datore di lavoro entro la data di presentazione della domanda contenente la dichiarazione di conformità alla norma UNI
2. Fatture di acquisto e installazione degli ancoraggi con evidenza di marca e modello, relative all'anno 2026.

A-4 – PREVENZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO

☐ **A-4.1 – Tipo B**

L'azienda ha effettuato nel corso dell'anno 2026 un'analisi termografica di una o più parti di un impianto elettrico e ha conseguentemente attuato le opportune azioni correttive.

Note:

L'intervento si riferisce a parti di impianto quali quadri elettrici, quadri di comando e trasformatori.

Il rilievo termografico e l'interpretazione e valutazione dei dati rilevati devono essere eseguiti da persone certificate in accordo ai Livelli 1 e 2 previsti dalla norma UNI EN ISO 9712. Ogni punto oggetto di analisi termografica deve essere corredato da foto nel campo visibile e infrarosso.

L'analisi termografica di un impianto elettrico, correttamente eseguita, può risultare efficace:

a. come intervento singolo, per accertare lo stato di sollecitazione termica di un impianto, qualora le condizioni ambientali e di carico, nonché lo stato di conservazione dell'impianto portino a ipotizzare una possibile criticità nel suo funzionamento
b. come intervento ripetuto periodicamente nel tempo, a supporto della manutenzione preventiva.

Documentazione ritenuta probante:

1. Relazione tecnica dalla quale si evinca l'opportunità di effettuare un'analisi termografica in particolare sulla parte di impianto oggetto dell'intervento. La relazione deve specificare chiaramente il motivo dell'analisi richiesta e le condizioni di esercizio e ambientali in cui eseguire la stessa (ad esempio condizioni di carico, orario, mese o stagione, eventuale periodicità di analisi ripetute, eccetera). La relazione, firmata e timbrata, deve essere redatta da un professionista iscritto agli albi professionali, in grado di effettuare la progettazione degli impianti elettrici ai sensi del D.M. 22/1/2008, n. 37, art. 5, commi 1 e 2, o dal responsabile tecnico di un'impresa abilitata, ai sensi del D.M. 22/1/2008, n. 37, art. 3 per il settore dell'installazione degli impianti elettrici.
 Fermi restando i contenuti sopra indicati:
 a. se la relazione si riferisce a un intervento singolo è necessario che la stessa sia datata nell'anno di riferimento della domanda
 b. qualora l'analisi termografica venga eseguita periodicamente nel tempo, a supporto della manutenzione preventiva, non è necessario produrre una relazione tecnica per ogni analisi termografica effettuata, purché il report di ogni analisi faccia riferimento alla relazione tecnica e ne specifichi l'esecuzione nelle stesse condizioni di esercizio e ambientali indicate nella relazione tecnica
2. Report dell'analisi termografica, corredato da foto nel campo visibile e infrarosso, datato e firmato nel 2026 da persona certificata almeno di Livello 2 secondo la norma UNI EN ISO 9712. Il report deve far riferimento alla relazione tecnica di cui al punto precedente e specificare l'esecuzione nelle stesse condizioni di esercizio e ambientali indicate nella relazione tecnica. Ogni immagine nel campo visibile e infrarosso deve essere corredata di data e ora esatta del rilievo
3. Per la persona che ha condotto il rilievo termografico sul campo evidenza del nome e cognome e della certificazione almeno di Livello 1, metodo TT (Termografia a infrarossi) secondo la norma UNI EN ISO 9712
4. Per la persona che ha redatto il report di analisi, evidenza del nome e cognome e della certificazione almeno di Livello 2, metodo TT (Termografia a infrarossi) secondo la norma UNI EN ISO 9712
5. Prove documentali dell'attuazione delle eventuali azioni correttive poste in atto (ad esempio fatture, schede di intervento, eccetera).

☐ **A-4.2 – Tipo A**

L'azienda ha acquistato e messo a disposizione dei propri lavoratori sensori di campo elettrico per la rilevazione della presenza di linee elettriche in tensione, integrabili nei DPI, conformi al rapporto tecnico IEC TR 61243-6:2017 e ha formato i lavoratori all'impiego degli stessi.

Note:

La misura mira a proteggere i lavoratori che nello svolgimento della propria attività possono trovarsi nelle vicinanze di linee ad alta tensione o venire inavvertitamente in contatto con esse. L'impiego dei sensori di campo elettrico, integrati nei DPI, deve considerarsi aggiuntivo e non sostitutivo degli adempimenti di cui agli artt. 82, 83, 117 del d.lgs. 81/08.

Documentazione ritenuta probante:

1. Descrizione sintetica dell'intervento e della sua realizzazione in relazione al ciclo produttivo o alla fase lavorativa su cui lo stesso viene attuato, datata e firmata dal datore di lavoro entro la data di presentazione della domanda
2. Scheda tecnica e/o libretto d'uso e manutenzione del dispositivo
3. Fatture di acquisto e installazione dei dispositivi, con evidenza di marca e modello, relative all'anno 2026
4. Procedure di lavoro contenenti le istruzioni operative in caso di segnalazione di presenza di linee elettriche in tensione
5. Elenco dei lavoratori che utilizzano i DPI con i sensori integrati
6. Attestati di formazione dei lavoratori che hanno partecipato alla formazione.

A-5 – PREVENZIONE DEI RISCHI DA PUNTURE DI INSETTO

☐ **A-5.1 – Tipo B**

L'azienda ha attuato un'attività di prevenzione dei rischi da punture di imenotteri che prevede:

a. individuazione dei soggetti allergici o a rischio da parte del medico competente mediante specifica scheda anamnestica
b. identificazione lavoratori allergici o a rischio con targhetta o piastrina
c. formazione sui comportamenti da adottare per prevenire il rischio da punture di imenotteri
d. messa a disposizione di farmaci autosomministrabili o somministrabili da personale addestrato
e. informazione e addestramento all'auto-somministrazione, o somministrazione del farmaco da parte di personale non sanitario appositamente addestrato a intervenire in questi eventi.

Note:

L'intervento è volto alla riduzione dei rischi derivanti dalle possibili reazioni allergiche conseguenti alle punture di imenotteri (quali api, vespe, eccetera) a cui possono essere esposti principalmente i lavoratori che svolgono la loro attività all'aria aperta.
L'individuazione dei soggetti allergici o a rischio da parte del medico competente mediante specifica scheda anamnestica, se già effettuata negli anni precedenti, deve essere ripetuta nei confronti dei nuovi assunti e di coloro che nel corso del 2026 sono stati oggetto di punture o morsi da parte di insetti.
La formazione dei lavoratori sui comportamenti da adottare per prevenire il rischio da punture di imenotteri, svolta nell'anno 2026, deve essere effettuata nei confronti di tutti i lavoratori.
Documentazione ritenuta probante:

1. Descrizione sintetica dell'intervento e della sua realizzazione in relazione al ciclo produttivo o alla fase lavorativa su cui lo stesso viene attuato, datata e firmata dal datore di lavoro entro la data di presentazione della domanda e in relazione alla formazione dei lavoratori sui comportamenti da adottare
2. Valutazioni anamnestiche da parte del medico competente, svolte nel 2026, con il loro esito
3. Prove documentali delle attività di formazione dei lavoratori sui comportamenti da adottare per prevenire il rischio da punture di imenotteri
4. Prove documentali delle attività di informazione e addestramento alla somministrazione/auto somministrazione svolte nell'anno 2026 e rivolte ai lavoratori allergici o a rischio
5. Fatture di acquisto farmaci per autoterapia di urgenza emesse nell'anno 2026 o fatture emesse negli anni precedenti relative a farmaci con data scadenza successiva al 31.12.2026.

A-6 - AMBIENTI DI LAVORO

☐ A-6.1 – Tipo B

L'azienda ha acquistato e installato specifica pavimentazione a palchetti o un graticolato atti a favorire il deflusso di liquidi in eccesso.
Documentazione ritenuta probante:

1. Descrizione sintetica dell'intervento e della sua realizzazione in relazione al ciclo produttivo o alla fase lavorativa su cui lo stesso viene attuato, datata e firmata dal datore di lavoro entro la data di presentazione della domanda
2. Scheda tecnica della pavimentazione, palchetti o graticolato installato
3. Fatture di acquisto e installazione della pavimentazione con indicazione di marca e modello emesse nel 2026.

☐ A-6.2 – Tipo A

L'azienda ha effettuato un'analisi di stabilità dei fronti di scavo con frequenza superiore a quella prevista dagli obblighi di legge (periodicità almeno semestrale) per la valutazione del rischio inerente possibili instabilità dell'ammasso roccioso o del terreno oggetto di coltivazione.
Note:
Per "analisi di stabilità dei fronti di scavo" si intende l'analisi di stabilità del sito, come valutazione del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori inerente possibili instabilità dell'ammasso roccioso o del terreno oggetto di coltivazione, richiesta per tutte le tipologie di coltivazione (d.lgs. n. 624/96, art. 10, lett. m). Tale valutazione del rischio di caduta di massi e di franamento (art. 52 del medesimo decreto) indica che devono essere definite, in funzione della natura e dello stato del terreno nonché dei macchinari impiegati, l'altezza e la pendenza dei fronti di coltivazione e dei terreni di copertura nonché il metodo di coltivazione impiegato.
L'intervento può essere selezionato solamente dalle aziende che hanno una posizione assicurativa relativa al Grande Gruppo 7.
Documentazione ritenuta probante:

1. Relazione tecnica, firmata e datata dall'esecutore dell'analisi, contenente i risultati dell'analisi e, se possibile, immagini
2. Fatture emesse nell'anno 2026 a favore dei tecnici esecutori dell'analisi.

SEZIONE B - PREVENZIONE DEL RISCHIO STRADALE

☐ **B-1 – Tipo B**

L'azienda ha fornito un servizio di trasporto casa-lavoro con mezzi di trasporto collettivo integrativo di quello pubblico.

Note:

L'intervento prevede che l'azienda abbia organizzato, avvalendosi di ditte di trasporto esterne o con personale aziendale, un servizio di trasporto collettivo per i propri dipendenti per il tragitto casa-lavoro, per esempio, con servizi navetta.
Il servizio può essere, ad esempio, quello relativo al collegamento finale fra i punti di arrivo dei mezzi pubblici e il luogo di lavoro, oppure prevedere corse notturne.
Il servizio di trasporto deve essere stato attivato o mantenuto attivo nell'anno 2026 mentre il contratto può essere stato stipulato anche precedentemente.

Documentazione ritenuta probante:

1. Nel caso in cui il servizio è esternalizzato sono richiesti:
 a. contratto stipulato fra l'azienda e la ditta di trasporto che effettua il servizio (il contratto deve riferirsi all'anno 2026 e riportare indicazioni riguardanti i mezzi utilizzati, i tragitti e gli orari)
 b. fattura di pagamento del servizio indicato nel contratto
2. Nel caso in cui il servizio non venga esternalizzato sono richieste le prove documentali dello svolgimento del servizio di trasporto collettivo effettuato direttamente dall'azienda nell'anno 2026.

☐ **B-2 – Tipo B**

L'azienda ha realizzato interventi volti al miglioramento della sicurezza delle infrastrutture stradali in prossimità del luogo di lavoro quali ad esempio impianti semaforici, di illuminazione, attraversamenti pedonali, rotatorie, piste ciclabili, eccetera, in attuazione di specifici accordi e convenzioni con gli enti competenti.

Note:

Gli interventi previsti nell'accordo o convenzione devono essere stati effettuati nell'anno 2026. L'intervento non può essere selezionato da pubbliche amministrazioni che hanno tra i loro compiti, anche quello di provvedere alla realizzazione/manutenzione delle infrastrutture stradali oggetto dell'intervento.

Documentazione ritenuta probante:

1. Accordo o convenzione sottoscritti fra le parti, con descrizione delle opere previste
2. Prove documentali della realizzazione degli interventi nell'anno 2026.

☐ **B-3 – Tipo A**

L'azienda ha acquistato e installato in modo inamovibile e permanente, su tutti i veicoli aziendali non provvisti, almeno tre dei seguenti dispositivi di:

a. adattamento intelligente della velocità
b. blocco dell'accensione in caso di ebbrezza del conducente ("*ignition interlock devices*")
c. avviso della disattenzione e della stanchezza del conducente
d. avviso avanzato di distrazione del conducente
e. segnalazione di arresto di emergenza
f. rilevamento in retromarcia
g. registratore di dati di evento
h. monitoraggio della pressione degli pneumatici
i. frenata di emergenza in grado di rilevare la presenza di persone e mezzi, a motore e non, di fronte a loro
j. mantenimento della corsia
k. avviso di deviazione dalla corsia
l. rilevamento, specifici per autobus e autocarri, della presenza di persone e ciclisti situati in prossimità della parte anteriore del veicolo con avviso per i conducenti della loro presenza così da evitare le collisioni con tali utenti
m. riduzione degli angoli morti davanti e al lato del conducente, specifici per autobus e autocarri
n. sistemi di comunicazione per telefono cellulare dotati di dispositivi fissi con chiamata diretta vocale
o. cronotachigrafi di tipo digitale

Note:

l'entrata in vigore del Regolamento 2014/2144 UE rende obbligatoria l'installazione di questi dispositivi sui veicoli omologati dal 6 luglio 2022 e commercializzati dal 7 luglio 2024. La misura mira ad aumentare il livello di sicurezza dei mezzi attualmente in circolazione e di avvicinarlo a quello dei nuovi veicoli. L'intervento si ritiene attuato solo se l'azienda ha provveduto all'installazione di almeno tre dispositivi su tutti i veicoli aziendali.
I cronotachigrafi, per i veicoli da trasporto che non ne hanno l'obbligo di installazione devono essere tachigrafi intelligenti di seconda generazione rispondenti ai requisiti del regolamento UE 2020/1054.

Documentazione ritenuta probante:

1. Elenco di tutti i veicoli aziendali con evidenza di quelli già provvisti di dispositivi precedentemente al 2026
2. Registro dei beni ammortizzabili
3. Fatture, emesse nell'anno 2026, di acquisto dei dispositivi, con evidenza di marca e modello e indicazioni dei veicoli su cui sono installati
4. Documentazione che attesti l'autorizzazione ministeriale (per l'azienda che ha effettuato l'installazione dei cronotachigrafi di tipo digitale).

☐ **B-4 Tipo A**

L'azienda ha adottato nel 2026 un "codice di pratica dei sistemi di gestione della sicurezza e dell'autotrasporto (SSA)" ai sensi della delibera n. 2 del 6 maggio 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e certificato da un ente accreditato ai sensi della delibera n. 3 del 6 maggio 2021 delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

Note:

L'intervento si intende realizzato se l'azienda ha adottato un "codice di pratica dei sistemi di gestione della sicurezza e dell'autotrasporto (SSA)" ai sensi della delibera n. 2 del 6 maggio 2021 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
Tale sistema dovrà essere certificato da un ente accreditato ai sensi della delibera n. 3 del 6 maggio 2021 delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riguardante il Regolamento per la qualificazione degli ispettori e per l'accreditamento degli Organismi di certificazione della norma tecnica denominata "Codice di Pratica" di cui alla Delibera del Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi n. 2 del 6/5/2021, in attuazione dell'art. 9, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.

Documentazione ritenuta probante:

Certificato con evidenza del numero identificativo e della data di scadenza. Il certificato dovrà essere conforme all'allegato D della delibera n. 2 del 6 maggio 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. Il certificato dovrà essere emesso da un ente accreditato iscritto nell'elenco degli Organismi di certificazione della norma tecnica denominata "Codice di Pratica", istituito con delibera n. 18/07 del 26/07/2007 del Ministero dei trasporti.

Per la prevenzione del rischio stradale attuata attraverso corsi di formazione, si rimanda alla sezione D (intervento D-4: "*L'azienda ha erogato ai lavoratori che durante l'attività lavorativa fanno uso di veicoli a motore personalmente condotti, uno specifico corso teorico-pratico di guida sicura*").

SEZIONE C - PREVENZIONE DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

C-1 – PREVENZIONE DEL RISCHIO RUMORE

☐ C-1.1 – Tipo A

L'azienda ha insonorizzato una o più macchine oppure le ha sostituite con macchine conformi alla direttiva 2006/42/CE, recepita in Italia dal d.lgs. 17/2010, che presentano un livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A e un livello di potenza acustica ponderata A inferiori. L'intervento non si applica nel caso di acquisto di macchine usate.

Note:

Ai fini del presente intervento con il termine "macchina" si intende:

a. un insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata
b. un insieme di cui al punto precedente, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento
c. un insieme di cui ai punti precedenti, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione
d. insiemi di macchine di cui ai punti precedenti, o di quasi-macchine, di cui all'art. 2 lettera g) del d.lgs. 17/2010, che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale
e. un insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta.

Sulla base di quanto sopra si precisa che possono rientrare nella precedente definizione di "macchina" anche attrezzature di lavoro che al momento della fabbricazione o dell'acquisto da parte dell'azienda non erano considerate tali dalla normativa vigente.

Documentazione ritenuta probante:

1. Descrizione sintetica dell'intervento e della sua realizzazione in relazione al ciclo produttivo o alla fase lavorativa su cui lo stesso viene attuato (art. 192 del d.lgs. 81/2008) oppure libretti della macchina sostituita e della nuova macchina (qualora l'azienda non possieda il libretto della macchina sostituita è necessario che invii quantomeno i dati tecnici)
2. Indagine fonometrica ante e post insonorizzazione/sostituzione (art. 190 del d.lgs. 81/2008)
3. Fatture comprovanti l'intervento effettuato, compresa quella relativa all'indagine tecnica, relative all'anno 2026.

☐ C-1.2 (P) – Tipo A

L'azienda ha effettuato interventi di insonorizzazione di uno o più ambienti di lavoro.

Note:

L'intervento è pluriennale (P) e può essere selezionato per tre anni consecutivi, presentando ogni anno apposita domanda.

L'intervento è valido se gli ambienti sono stati insonorizzati mediante l'acquisto e l'installazione di quanto di seguito riportato, così come definito dalla norma UNI 11347:

a. cabine
b. cappottature
c. schermi acustici
d. separazioni
e. silenziatori
f. sistemi antivibranti
g. trattamenti ambientali.

Documentazione ritenuta probante:

1. Descrizione sintetica dell'intervento e della sua realizzazione in relazione al ciclo produttivo o alla fase lavorativa su cui lo stesso viene attuato, datata e firmata dal datore di lavoro entro la data di presentazione della domanda contenente l'indicazione della riduzione del rumore ottenuta e prove documentati sulla conformità alla norma di riferimento
2. Fatture di acquisto dei dispositivi con evidenza di marca e modello emesse nel 2026 o nei due anni precedenti.

C-2 – PREVENZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

☐ C-2.1 (P) – Tipo A

L'azienda ha acquistato e installato sistemi di aspirazione dell'aria, sistemi di confinamento o sistemi automatici di abbattimento delle polveri per ridurre la concentrazione di agenti chimici pericolosi.

Note:

L'intervento è pluriennale (P) e può essere selezionato per tre anni consecutivi, presentando ogni anno apposita domanda.

L'intervento si intende realizzato se l'azienda ha acquistato cappe e/o impianti e/o sistemi mobili di aspirazione e captazione gas, fumi, nebbie, vapori o polveri per la riduzione della concentrazione di agenti chimici pericolosi qualora la valutazione dei rischi abbia rilevato un rischio irrilevante per la salute e basso per la sicurezza.

Per "agenti chimici pericolosi" si intendono quelli così definiti ai sensi dell'art. 222 del d.lgs. 81/2008.

Documentazione ritenuta probante:

1. Elenco degli agenti chimici pericolosi, presenti nel ciclo produttivo
2. Estratto del DVR relativo alla valutazione del rischio chimico
3. Tipologia di sistema di aspirazione captazione e/o abbattimento acquistato
4. Certificato di corretta installazione dell'impianto, qualora applicabile

5. Fatture comprovanti la realizzazione dell'intervento con evidenza di marca e modello del sistema di aspirazione emesse nell'anno 2026 o nei due anni precedenti
6. Prove della manutenzione effettuata sulle cappe in conformità a quanto previsto dal manuale d'uso
7. Manuale d'uso.

☐ **C-2.2 – Tipo A**

L'azienda ha adottato misure che hanno portato o mantenuto i livelli di esposizione personale dei lavoratori a silice libera cristallina respirabile al di sotto del valore di 0,05 mg/m^3, in osservanza della buona pratica NIS (https://www.inail.it/portale/prevenzione-e-sicurezza/it/come-fare-per/conoscere-il-rischio/polveri-e-fibre/silice-cristallina.html) o NEPSI (https://guide.nepsi.eu).

Note:

Il livello di esposizione a silice libera cristallina dei lavoratori nei reparti interessati deve essere misurato ante e post-intervento; il livello post-intervento dovrà risultare inferiore a 0,05 mg/m^3 e comunque non superiore a quello rilevato prima dell'intervento. Tutte le misure di polverosità dovranno essere realizzate adottando la medesima metodologia, in accordo con:

a. UNI EN 482 e UNI EN 689, per la valutazione del rischio da esposizione a polveri
b. UNI ISO 16258, per la misurazione della concentrazione di silice libera cristallina aerodispersa tramite tecnica DRX mediante analisi dirette su filtro (parte 1) o indirette ossia previa distruzione del filtro e rideposizione su seconda membrana (parte 2).

Documentazione ritenuta probante:

1. Stralcio del DVR relativo al rischio da silice libera cristallina
2. Descrizione sintetica dell'intervento e della sua realizzazione in relazione al ciclo produttivo o alla fase lavorativa su cui lo stesso viene attuato, datata e firmata dal datore di lavoro entro la data di presentazione della domanda da cui si evinca la fonte di esposizione connessa all'attività in esame e la riduzione dell'esposizione al rischio con riferimento alla buona pratica seguita NIS (https://www.inail.it/portale/prevenzione-e-sicurezza/it/come-fare-per/conoscere-il-rischio/polveri-e-fibre/silice-cristallina.html) e NEPSI (https://guide.nepsi.eu)
3. Valori di esposizione personale alla silice libera cristallina nelle aree di lavoro interessate dall'intervento, precedenti e successivi alla modifica apportata, con le modalità di misurazione (strumentazione, metodiche di campionamento e analisi, eccetera)
4. Prove documentali dell'attuazione dell'intervento nell'anno 2026 (fatture d'acquisto, procedure adottate, eccetera).

☐ **C-2.3 – Tipo B**

L'azienda ha acquistato e installato un impianto di filtrazione aria sui mezzi di movimentazione terra con azionamento automatico a porte chiuse, con cabina in sovrapressione rispetto all'ambiente esterno.

Note:

le unità filtranti debbono risultare efficaci rispetto a particelle di piccole dimensioni, in particolare rispetto le classi granulometriche della frazione respirabile.

Risulta utile l'installazione di un prefiltro di media efficienza che cattura le particelle di maggiori dimensioni ed un filtro principale per la frazione respirabile (filtro HEPA). Il sistema multistadio evita l'intasamento del filtro principale e garantisce una maggiore durata del filtro ad alta efficienza.

Documentazione ritenuta probante:

1. Descrizione sintetica dell'intervento e della sua realizzazione in relazione al ciclo produttivo o alla fase lavorativa su cui lo stesso viene attuato, datata e firmata dal datore di lavoro entro la data di presentazione della domanda
2. Elenco delle macchine oggetto dell'intervento
3. Registro dei beni ammortizzabili
4. Scheda tecnica e/o libretto d'uso e manutenzione dei sistemi installati
5. Fatture di acquisto con evidenza di marca e modello emesse nell'anno 2026.

C-3 – PREVENZIONE DEL RISCHIO RADON

☐ **C-3.1 – Tipo B**

L'azienda ha implementato misure correttive per ridurre la concentrazione media di attività di radon nei luoghi di lavoro al piano terra, seminterrato e interrato.

Note:

L'intervento è applicabile a tutte le attività lavorative svolte in ambiente indoor ai piani terra, seminterrato e interrato.

Per "misure correttive" si intendono esclusivamente i seguenti interventi:

a. impermeabilizzazione con guaine delle parti del fabbricato a diretto contatto col terreno
b. interventi di depressurizzazione attiva o passiva del suolo a diretto contatto con l'edificio (realizzazione di pozzetti di aspirazione)
c. interventi di depressurizzazione attiva o passiva del vespaio sottostante l'edificio
d. pressurizzazione degli ambienti di lavoro indoor
e. ventilazione attiva o aspirazione forzata di ambienti interrati e seminterrati.

La misurazione della concentrazione media di radon in aria deve essere effettuata prima e dopo l'implementazione della misura correttiva; il livello di concentrazione *post operam* dovrà risultare pari o inferiore a 200 Bq/m^3 e comunque non superiore a quello rilevato prima dell'intervento. A monte dell'intervento la misurazione deve essere mediata su base annua mentre, successivamente allo stesso, su un periodo di almeno tre mesi.

Tutte le misurazioni dovranno essere realizzate adottando la medesima metodologia, in accordo con la norma tecnica UNI ISO 11665-4 (Misura della radioattività nell'ambiente - Aria: radon-222 - Parte 4: Metodo di misurazione ad integrazione per la determinazione della concentrazione media di attività usando un campionamento passivo e analisi successiva).

Documentazione ritenuta probante:

1. Descrizione sintetica dell'intervento e della sua realizzazione in relazione al ciclo produttivo o alla fase lavorativa su cui lo stesso viene attuato, datata e firmata dal datore di lavoro entro la data di presentazione della domanda. Alla descrizione sintetica devono essere allegati i certificati delle misure effettuate ante e post operam e le planimetrie quotate degli ambienti oggetto delle misure correttive
2. Individuazione degli ambienti oggetto della misura correttiva
3. Descrizione dettagliata della misura correttiva messa in atto per ridurre l'ingresso del radon nell'edificio
4. Esito delle misurazioni di concentrazione di radon effettuate prima e dopo l'intervento con indicazione delle modalità di misura (strategia, tecniche e strumenti di campionamento e analisi, eccetera)
5. Fatture relative all'intervento emesse nell'anno 2026
6. Documentazione fotografica.

C-4 – PREVENZIONE DEI DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI

☐ C-4.1 – Tipo B

L'azienda ha attuato un'attività volta alla prevenzione dei disturbi muscolo scheletrici attraverso interventi formativi e/o accordi/protocolli con strutture sanitarie o con professionisti del settore riabilitativo per le patologie muscolo-scheletriche.

Note:

L'intervento è volto alla prevenzione delle principali patologie muscolo-scheletriche e al mantenimento del benessere fisico mediante l'erogazione, a titolo gratuito, di interventi formativi pratici volti all'acquisizione delle posture corrette sul luogo di lavoro, visite di valutazione dell'apparato muscolo-scheletrico effettuate da professionisti sanitari con competenze specifiche in materia (medico chirurgo fisiatra, ortopedico, medico dello sport) e/o attività di *counseling* da parte di personale esperto in riabilitazione e promozione dell'attività fisica e trattamenti fisioterapici specifici.

Documentazione ritenuta probante:

1. Programmi, datati e firmati nel 2026, dei corsi di formazione svolti nell'anno 2026 (esempio di procedure da attuare in caso di sollevamento, spostamento, traino o spinta di carichi e sulla mobilitazione dei distretti della colonna vertebrale cervicale e delle articolazioni degli arti superiori) ed elenco dei lavoratori partecipanti
2. Accordo/protocollo con la struttura sanitaria o con professionisti del settore riabilitativo e prove documentali della sua attuazione nel 2026
3. Prove documentali della qualifica del personale sanitario coinvolto.

☐ C-4.2 – Tipo A

L'azienda ha introdotto nel processo produttivo macchine per l'esecuzione di fasi operative in sostituzione della movimentazione manuale dei carichi o della movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza.

Documentazione ritenuta probante:

1. Descrizione sintetica dell'intervento e della sua realizzazione in relazione al ciclo produttivo o alla fase lavorativa su cui lo stesso viene attuato, datata e firmata dal datore di lavoro entro la data di presentazione della domanda con particolare riferimento alla descrizione della fase operativa che comportava la movimentazione manuale dei carichi o la movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza e la descrizione delle condizioni operative prima e dopo l'intervento
2. Scheda tecnica e/o libretto d'uso e manutenzione della macchina
3. Fatture di acquisto e installazione o di noleggio o di leasing di macchine, con evidenza di marca e modello emesse nell'anno 2026.

☐ C-4.3 – Tipo A

L'azienda che svolge attività sanitarie e assistenziali ha acquistato e installato un numero di sollevatori tale che sommato a quelli già disponibili e funzionanti risulti sufficiente ai fini della movimentazione dei pazienti a ridotta o nulla capacità motoria.

Note:

L'intervento non riguarda l'acquisto di letti di degenza e di carrozzine.

La sufficienza numerica di sollevatori è stabilita dal rapporto di un sollevatore ogni otto pazienti non collaboranti come indicato dal metodo di valutazione del rischio da movimentazione dei pazienti MAPO riportato in ISO/TR 12296.

Documentazione ritenuta probante:

1. Descrizione sintetica dell'intervento effettuato datata e firmata dal datore di lavoro entro la data di presentazione della domanda
2. Registro dei beni ammortizzabili da cui risulti il numero totale di sollevatori già presenti all'atto della domanda
3. Copia dell'autorizzazione concessa dalle autorità competenti alla struttura assistenziale dalla quale sia possibile desumere il numero massimo di letti autorizzati
4. Estratto del DVR da cui risulta il valore medio del numero di pazienti non collaboranti assistiti
5. Fatture di acquisto e installazione dei sollevatori relative all'anno 2026 dalle quali si possa desumere la quantità di sollevatori acquisiti.

☐ C-4.4– Tipo B

L'azienda ha acquistato e installato, sui propri veicoli commerciali, industriali, mezzi da lavoro e da cantiere e su autobus, che non ne erano già provvisti, sistemi di dissipazione o attenuazione delle vibrazioni (sostituzione di sedili rigidi con sedili ammortizzati o installazione di sospensioni nei punti di fissaggio delle cabine ai telai, ecc) allo scopo di limitare le vibrazioni a carico dell'apparato muscolo-scheletrico.

Note:

l'intervento mira a ridurre il livello di vibrazioni a cui è sottoposto il "corpo intero" dei lavoratori, al di sotto del livello d'azione normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore definito dall'art. 201, comma 1, lett. b) punto 2), del d.lgs. 81/08 fissato a 0,5 [m/s^2].

Documentazione ritenuta probante:

1. Fatture di acquisto e installazione dei sistemi di dissipazione o attenuazione delle vibrazioni, emesse nell'anno 2026, con evidenza di marca e modello e indicazioni dei veicoli su cui sono installati
2. Elenco dei veicoli aziendali con indicazione di quelli sprovvisti dei sistemi di attenuazione o dissipazione delle vibrazioni sui quali è stata effettuata l'installazione dei sedili ammortizzati o dei dispositivi di attenuazione delle vibrazioni
3. Rapporto di prova contenente le misure di vibrazione, effettuate sui mezzi sui quali sono stati installati i dispositivi, che diano evidenza della riduzione del livello di vibrazioni al livello d'azione. Il rapporto deve contenere anche l'indicazione del/dei percorso/percorsi di prova prescelti per simulare le condizioni di esercizio alle quali sono sopposti i lavoratori. Le misure devono rispettare i principi e i metodi contenuti nella norma UNI EN ISO 2631:1.

☐ **C-4.5– Tipo A**

L'azienda ha sostituito le macchine il cui livello di vibrazioni determina una esposizione giornaliera al "sistema mano-braccio" o al corpo intero superiore al livello di azione specifico per il distretto anatomico considerato, con altre per le quali il livello di esposizione giornaliera, misurato per il medesimo distretto, risulti inferiore al livello di azione.

Note:

L'intervento mira a ridurre il livello di vibrazioni a cui è sottoposto il "Sistema mano-braccio" o il "corpo intero" dei lavoratori.

Per il sistema "mano-braccio" il livello di riferimento sotto al quale scendere è rappresentato dal valore del livello d'azione normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore definito dall'art. 201, comma 1, lett. a) punto 2), del d.lgs. 81/08, A(8) fissato a 2,5 [m/s^2].

Per il sistema "corpo intero" il livello di riferimento sotto al quale scendere è rappresentato dal valore del livello d'azione normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore definito dall'art. 201, comma 1, lett. a) punto 2), del d.lgs. 81/08, A(8) fissato a 0,5 [m/s2].

Documentazione ritenuta probante:

1. L'elenco delle macchine sostituite
2. Libretti di uso e manutenzione delle macchine sostituite con l'indicazione del valore totale di vibrazioni cui è esposto il sistema "mano-braccio" o "corpo intero"
3. Libretti di uso e manutenzione delle macchine nuove
4. Fatture di acquisto della/delle macchina/e emesse nell'anno 2026.

C-5 – PROMOZIONE DELLA SALUTE

☐ **C-5.1– Tipo B**

L'azienda ha attuato un accordo/protocollo per attività di prevenzione dell'insorgenza di malattie cardiovascolari, di tumori, disturbi respiratori del sonno o di patologie caratterizzate da deterioramento delle funzioni cognitive nei lavoratori, con una struttura sanitaria nonché enti o fondazioni con comprovata esperienza in attività scientifica di prevenzione e promozione della salute.

Note:

1. Per l'attività di prevenzione dell'insorgenza di malattie cardiovascolari e/o tumori o dell'insorgenza di disturbi respiratori del sonno, l'intervento si intende realizzato se l'azienda ha stipulato un accordo/protocollo che preveda almeno tre tra le seguenti iniziative:
 a. screening di valutazione del rischio cardiovascolare e/o oncologico in relazione all'interazione tra stile di vita e fattori occupazionali
 b. prestazioni specialistiche e diagnostico-terapeutiche finalizzate alla prevenzione primaria e secondaria
 c. attività di informazione ed educazione sanitaria sui corretti stili di vita svolta da personale afferente a una delle seguenti professioni sanitarie: medico chirurgo, biologo nutrizionista, infermiere, dietista, assistente sanitario, psicologo, tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
 d. consulenza dietologica per gruppi e individuale (casi selezionati)
 e. esami diagnostici per la valutazione delle condizioni generali di salute e della situazione cardiologica (ecocardiogramma, test ergometrico, Holter ECG delle 24 ore e Holter pressorio delle 24 ore, esami ematologici specifici, eccetera) o monitoraggio del sistema cardiorespiratorio
 f. test di screening e valutazione dei disturbi del sonno e monitoraggio cardiorespiratorio notturno (casi selezionati).
2. Per l'attività di prevenzione dell'insorgenza di patologie caratterizzate da deterioramento delle funzioni cognitive (educazione all'invecchiamento attivo e benessere cognitivo nei lavoratori, l'acquisizione di strategie, comportamenti e stili di vita efficaci per rafforzare la resilienza cognitiva e mantenere la mente attiva) l'intervento si intende realizzato se l'azienda ha stipulato un accordo/protocollo che preveda entrambe le seguenti iniziative:
 a. screening di valutazione del benessere cognitivo e del rischio di declino cognitivo dei lavoratori
 b. attività di informazione sulla salute mentale e cognitiva ed educazione sanitaria sui corretti stili di vita per evitare/mitigare il rischio per la salute cognitiva svolta da medici specialisti o psicologi formati nell'ambito della salute mentale.

Documentazione ritenuta probante:

1. Accordo/protocollo stipulato con la struttura sanitaria, ente o fondazione come sopra specificato
2. Prove documentali della sua attuazione nell'anno 2026 e della qualifica del personale sanitario coinvolto.

☐ **C-5.2– Tipo B**

L'azienda ha attuato un'attività per la prevenzione dell'uso di sostanze psicotrope o stupefacenti o dell'abuso di alcol.

Note:

L'intervento si ritiene realizzato se l'azienda ha effettuato un'attività per la prevenzione dell'uso di sostanze psicotrope o stupefacenti o dell'abuso di alcol che comprenda interventi svolti in aula da personale afferente a una delle seguenti professioni sanitarie: medico chirurgo, infermiere, assistente sanitario, tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, psicologo, personale afferente ai centri servizi per le tossicodipendenze (SERT).

Documentazione ritenuta probante:

1. Programmi degli interventi informativi attuati con prove documentali della qualifica del personale sanitario coinvolto
2. Prove documentali della loro attuazione nell'anno 2026 (attestazione delle presenze dei lavoratori).

☐ **C-5.3– Tipo B**

L'azienda ha effettuato interventi finalizzati al reinserimento lavorativo di lavoratori affetti da disabilità.

Note:

Gli interventi devono essere effettuati nei luoghi di lavoro aziendali e possono consistere in:

a. abbattimento di barriere architettoniche
b. adattamento/riprogettazione della postazione di lavoro
c. interventi di formazione specifici per la disabilità dei lavoratori interessati.

L'intervento non è selezionabile qualora per le spese sostenute per la sua realizzazione sia stato chiesto il finanziamento dell'Istituto ai sensi del "Regolamento per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro", in attuazione dell'art. 1, comma 166, legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Documentazione ritenuta probante:

1. Descrizione sintetica dell'intervento e della sua realizzazione nell'anno 2026 in relazione al ciclo produttivo o alla fase lavorativa su cui lo stesso viene attuato, datata e firmata dal datore di lavoro entro la data di presentazione della domanda
2. Prove documentali dell'attuazione dell'intervento realizzato nell'anno 2026.

☐ **C-5.4– Tipo B**

L'azienda ha attuato un protocollo per la promozione della salute negli ambienti di lavoro con l'applicazione delle buone pratiche definite dal Ministero della salute in base al Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) e declinate nei Piani Regionali della Prevenzione (PRP), per progetti di prevenzione dei fattori di rischio delle malattie metaboliche o progetti di prevenzione/abbandono dell'abitudine tabagica secondo le indicazioni del programma predefinito PP3 previsto dal PRP.

Note:

Il programma predefinito PP3 previsto dal PRP deve essere riferito agli interventi inerenti ai "Luoghi di lavoro che promuovono salute" delle reti WHP (Workplace Health Promotion) regionali.

Documentazione ritenuta probante:

1. Protocollo predisposto dall'azienda con indicazione dei progetti attuati
2. Attestato di riconoscimento di "luogo di lavoro che promuove la salute" rilasciato dalle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), ove presenti, o dall'Azienda USL territorialmente competenti valido nell'anno 2026.

C-6 – PREVENZIONE DEL RISCHIO MICROCLIMATICO

☐ **C-6.1– Tipo B**

L'azienda ha realizzato negli ambienti di lavoro uno dei seguenti interventi per evitare condizioni di stress termico derivanti da un "ambiente severo caldo":

a. acquisto e installazione di sistemi di condizionamento per il controllo dei parametri microclimatici (temperatura e umidità)
b. acquisto e installazione di barriere e protezioni di tipo e materiali diversi per l'isolamento delle sorgenti radianti
c. acquisto di capi di vestiario con proprietà riflettenti rispetto alle sorgenti radianti.

Note:

Per "ambiente severo caldo" si intende quello definito dalle norme UNI EN ISO 7243 (indice di valutazione WBGT) e UNI EN ISO 7933 (indice di valutazione PHS).

Documentazione ritenuta probante:

1. Descrizione sintetica dell'intervento e della sua realizzazione in relazione al ciclo produttivo o alla fase lavorativa su cui lo stesso viene attuato, datata e firmata dal datore di lavoro entro la data di presentazione della domanda
2. Indicazione degli ambienti severi caldi
3. Descrizione dettagliata degli interventi realizzati per evitare condizioni di stress termico
4. Indagini microclimatiche effettuate prima e dopo l'intervento, con evidenza dei risultati, secondo le prescrizioni delle norme UNI EN ISO 7243 o UNI EN ISO 7933. Le indagini devono essere rappresentative delle condizioni microclimatiche, con particolare riferimento alla stagione estiva; a seguito degli interventi effettuati, i risultati devono evidenziare il rispetto dei limiti di esposizione riportati nelle suddette norme
5. Fatture relative all'intervento, emesse nell'anno 2026
6. Documentazione fotografica dell'intervento realizzato.

SEZIONE D – FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO, INFORMAZIONE

☐ **D-1 – Tipo B**

L'azienda ha organizzato corsi integrativi di lingua italiana per lavoratori stranieri comprendenti la terminologia relativa alla salute e sicurezza sul lavoro e adottato modalità informative specifiche in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

Note:

I corsi devono essere erogati in presenza o in modalità sincrona, in quanto è necessaria la presenza di un mediatore culturale o traduttore (Accordo Stato-Regioni del 17.04.2025) e avere per oggetto l'apprendimento della lingua italiana. Essi devono trattare almeno la terminologia di base pertinente agli aspetti di salute e sicurezza relativi all'attività lavorativa. I corsi possono essere seguiti anche presso enti/strutture esterne all'azienda nel normale orario di lavoro, senza spese a carico del lavoratore.

Le modalità informative, oltre al materiale necessario per l'apprendimento della lingua italiana e della terminologia base in tema di salute e sicurezza, possono altresì comprendere altri materiali informativi quali ad esempio, guide o cartellonistica in lingua straniera relative all'esecuzione in sicurezza di specifiche attività lavorative.

Documentazione ritenuta probante:

1. Programmi, datati e firmati nel 2026, dei corsi di formazione svolti nel medesimo anno 2026 e relativi elenchi presenze firmati nel 2026 dai lavoratori partecipanti
2. Elenco dei lavoratori stranieri con relativa nazionalità, relativo all'anno 2026, datato e firmato
3. Materiale didattico utilizzato
4. Prove documentali relative alle modalità informative specifiche adottate.

☐ **D-2 – Tipo B**

L'azienda ha implementato un insieme strutturato di misure volte al contrasto attivo delle molestie e delle violenze nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione alla segnalazione immediata, alla presa in carico tempestiva dei casi e alla tutela delle persone coinvolte.

Note:

L'intervento si considera realizzato se l'azienda ha adottato una o più procedure che disciplinano la segnalazione di casi di molestie e/o violenza, la loro gestione e la risoluzione delle controversie.

È previsto inoltre, l'obbligo di erogare in presenza almeno 2 ore di formazione destinate a tutto il personale, sui temi della violenza e delle molestie in ambito lavorativo. La formazione deve essere condotta da uno/una psicologo/a esperto/a in dinamiche relazionali e patologiche, il/la quale svolge anche:

a. screening preliminare obbligatorio, effettuato tramite la somministrazione di questionari strutturati, finalizzato a rilevare indicatori di rischio o criticità relazionali
b. colloqui individuali successivi allo screening, orientati ad approfondire eventuali situazioni di rischio emerse
c. partecipazione, almeno una volta l'anno a una riunione dedicata, nell'ambito della quale vengano condivise le proprie osservazioni e segnalare eventuali situazioni che possano risultare potenzialmente pericolose.

Documentazione ritenuta probante:

1. Procedura aziendale contenente le modalità di gestione delle molestie/violenze in azienda e le modalità di risoluzione delle controversie datata e firmata dal datore di lavoro
2. Programma del corso di formazione, erogato nel 2026
3. Elenco presenze firmato nel 2026 dai lavoratori partecipanti
4. Verbale della riunione dedicata per l'anno 2026, nel quale deve essere presente evidenza documentale delle valutazioni effettuate dallo psicologo, incluse:
 a. sintesi delle osservazioni derivanti dallo screening preliminare tramite questionari
 b. eventuali criticità relazionali rilevate (in forma anonima e aggregata, nel rispetto della privacy)
 c. indicatori di rischio organizzativo individuati
 d. eventuali suggerimenti di intervento o misure preventive proposte.
5. Prove documentali della qualifica del professionista psicologo coinvolto.

☐ **D-3 – Tipo B**

L'azienda ha attuato interventi di micro-formazione aggiuntivi rispetto alla formazione erogata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Note:

Per micro-formazione (o *microlearning*) si intende l'erogazione nell'anno 2026 di contenuti formativi strutturati in micro-lezioni della durata di pochi minuti (fino ad un massimo di quindici minuti), somministrate più volte durante l'anno con un intervallo minimo di 15 giorni le une dalle altre, attraverso video resi disponibili ai lavoratori su apparati elettronici in aree comuni aziendali o su dispositivi in uso da parte dei singoli lavoratori. Ai fini dell'attuazione dell'intervento, la micro-formazione deve essere finalizzata a richiamare e rinforzare i contenuti dei corsi di formazione obbligatori frequentati dai lavoratori nell'anno 2026 o nell'anno precedente.

Documentazione ritenuta probante:

1. Relazione descrittiva sulla micro-formazione attuata nell'anno 2026 con indicazione della periodicità di erogazione dei contenuti
2. Programmi dei corsi di formazione obbligatoria frequentati dai lavoratori nel 2026 o nell'anno precedente ai quali si riferisce la micro-formazione
3. Dichiarazione dell'RLS che attesti lo svolgimento della micro-formazione o altra documentazione (ad esempio contratto con ditta di formazione che ha predisposto i contenuti delle micro-lezioni).

☐ **D-4 – Tipo A**

L'azienda ha erogato ai lavoratori che durante l'attività lavorativa fanno uso di veicoli a motore personalmente condotti, uno specifico corso teorico-pratico di guida sicura.

Note:

Il corso di guida sicura deve essere stato frequentato nell'anno 2026 da almeno il 30% del personale dell'azienda addetto all'autotrasporto o che comunque utilizzi a vario titolo veicoli aziendali.
Per i veicoli aventi massa massima inferiore o uguale a 35 q.li, destinati al trasporto di merci, e per i veicoli destinati al trasporto fino a nove persone, il corso deve comprendere una parte teorica e una parte pratica di guida su strada o su pista.
Per i veicoli aventi massa massima superiore a 35 q.li, destinati al trasporto di merci, e per i veicoli destinati al trasporto di più di nove persone, la prova pratica può essere condotta anche utilizzando un simulatore di guida.
I corsi devono essere erogati a enti, strutture specificatamente dedicati a tale tipo di corsi e dotati di docente e formatori in possesso di un'esperienza superiore a quella di base nella guida di autoveicoli e nella docenza nell'ambito della guida sicura.
Il corso deve trattare i seguenti argomenti:

a. posizione di guida corretta
b. l'usi dei comandi
c. nozioni di sottosterzo e sovrasterzo
d. corretta impostazione delle traiettorie in curva
e. frenata e frenata di emergenza
f. manovra di emergenza per evitare ostacoli
g. controllo della perdita di stabilità del veicolo
h. guida in condizioni di ridotta aderenza
i. confronto di comportamento in presenza e in assenza delle tecnologie di sicurezza
j. gli effetti dei trasferimenti di carico sulla dinamica del veicolo.

Per quanto riguarda la verifica della competenza del soggetto e/o dei docenti erogatori dei corsi di guida sicura deve emergere dalla documentazione probante che tali soggetti possiedono un'esperienza superiore a quella di base nella guida di autoveicoli e nella docenza nell'ambito della guida sicura.
Documentazione ritenuta probante:

1. Programmi, datati nel 2026, dei corsi di formazione svolti nel medesimo anno 2026, con indicazione del soggetto erogatore
2. Elenco presenze, datato nel 2026 e firmato dai lavoratori partecipanti
3. Elenco lavoratori adibiti all'autotrasporto o comunque addetti all'utilizzo dei veicoli aziendali
4. Elenco, datato e firmato nel 2026, dei veicoli utilizzati dall'azienda nel medesimo anno 2026
5. Attestati di fine corso
6. Nel caso di prova pratica con utilizzo di simulatori: elementi identificativi del simulatore (ad esempio tipologia, marca, modello) e relative caratteristiche (ad esempio postazione di guida, angolo visuale di riproduzione, volante, pedaliera, comandi)
7. Curriculum vitae/credenziali del soggetto/soggetti/ente formatore/formatori dai cui emerga una comprovata e specifica esperienza nella conduzione di corsi di guida sicura.

☐ **D-5 (P) – Tipo B**

L'azienda ha formato tutti i lavoratori come addetti al servizio di gestione delle emergenze e lotta antincendio oppure addetti al primo soccorso oppure addetti alla rianimazione cardiopolmonare (CAR).
Note:
L'intervento è pluriennale (P) e può essere selezionato per tre anni consecutivi, presentando ogni anno apposita domanda.
Per il corso di addetto di addetto di gestione delle emergenze e lotta antincendio il docente deve avere i requisiti del DM 02/09/2021.
Per il corso di addetto al primo soccorso il docente deve essere un medico.
Per il corso di addetto alla rianimazione cardiopolmonare il docente deve avere specifici requisiti.
Documentazione ritenuta probante:

1. Contratto stipulato fra l'azienda e la ditta di formazione nel 2026
2. Elenco dei dipendenti e registro della formazione
3. Qualifica del personale docente.

SEZIONE E – GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA: MISURE ORGANIZZATIVE

☐ **E-1 – Tipo A**

L'azienda ha adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato secondo le norme UNI ISO 45001 da Organismi di certificazione accreditati per lo specifico settore presso Enti di accreditamento firmatari degli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA e IAF/MLA.

Note:

Intervento da adottare su tutte le PAT.

Documentazione ritenuta probante:

Certificato del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro per lo specifico settore secondo le norme UNI ISO 45001 recante il logo di un organismo di certificazione accreditato per lo specifico settore presso Enti di accreditamento firmatari degli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA e IAF/MLA. Il certificato deve essere datato nel 2026 o, se datato in anni precedenti, essere in corso di validità per l'intero anno 2026. Non è pertanto valido un certificato che riporti una data di scadenza antecedente al 31 dicembre 2026.

☐ **E-2 – Tipo A**

L'azienda ha adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato secondo la norma UNI 10617.

Note:

Intervento da attuare su tutte le PAT.

Il certificato dovrà essere datato nel 2026 o, se datato in anni precedenti, essere in corso di validità per l'intero anno 2026. Non sono pertanto validi certificati che riportano una data di scadenza antecedente al 31 dicembre 2026.

Documentazione ritenuta probante:

Certificato del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro secondo la norma UNI 10617. Il certificato deve essere datato nel 2026 o, se datato in anni precedenti, essere in corso di validità per l'intero anno 2026. Non è pertanto valido un certificato che riporti una data di scadenza antecedente al 31 dicembre 2026.

☐ **E-3 – Tipo A**

L'azienda ha adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro che risponde ai criteri definiti da linee di indirizzo in attuazione di accordi tra Inail e Organizzazioni delle Parti Sociali o Organismi del Sistema della Bilateralità:

a. SGSL–AR: per l'implementazione dei Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza nelle Imprese a Rete"
b. SGSL–MPI: per l'implementazione di Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul lavoro nelle Micro e Piccole imprese
c. SGI–AE: Sistema di Gestione Integrato Salute, Sicurezza, Ambiente Aziende Energia
d. SGSL–AA: Sistema di Gestione Salute e Sicurezza Aziende Aeronautiche ad Ala Fissa
e. Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza per i lavori in appalto nella Cantieristica Navale
f. SGSL-GP: Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza dei lavoratori per le aziende del settore Gomma Plastica
g. Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro per l'industria chimica
h. SGSL-AS: Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro nelle Aziende Sanitarie pubbliche della Regione Lazio
i. Sistema di gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori per le aziende di esercizio dei parchi eolici
j. SGSL-U: Sistema di gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori per le aziende dei servizi idrici, ambientali, energetici e funerari
k. SGSL-CP: Sistema di gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori per le aziende di produzione del calcestruzzo preconfezionato.

Note:

Intervento da adottare su tutte le PAT.

Non possono richiedere tale intervento le aziende a rischio di incidente rilevante che siano già obbligate per legge all'adozione ed implementazione di un SGSL.

Per i sistemi di gestione conformi alle linee di indirizzo in attuazione di accordi tra Inail e Organizzazioni delle Parti Sociali o Organismi del Sistema della Bilateralità, l'intervento è selezionabile solo dalle imprese dei comparti oggetto delle singole linee di indirizzo.

Documentazione ritenuta probante:

1. Indicazione delle linee di indirizzo cui si è fatto riferimento per l'adozione o il mantenimento del SGSL
2. Informazioni essenziali sull'azienda: attività svolta, ciclo produttivo, dimensione aziendale, organigramma (ad esempio uno stralcio del documento di valutazione dei rischi)
3. Documento di Politica datato e firmato
4. Elenco delle procedure del sistema di gestione
5. Programma di audit
6. Verbale di audit datato e firmato
7. Verbale del riesame della direzione datato e firmato
8. Analisi del contesto (solo se prevista dalla linea di indirizzo).

Il verbale dell'audit e il verbale di riesame della direzione devono essere relativi all'anno 2026 e datati e firmati entro la data di presentazione della domanda. Il verbale di riesame deve essere successivo al verbale di audit. Il Documento di Politica deve essere datato e firmato dal datore di lavoro o da soggetto in una posizione apicale desumibile dall'organigramma aziendale. La documentazione presentata dovrà essere coerente con i rischi aziendali desumibili dalle informazioni essenziali sull'azienda.

☐ **E-4 – Tipo A**

L'azienda ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all'art. 30 del d.lgs. 81/08, anche secondo le procedure semplificate di cui al D.M. 13/2/2014.

Note:

Intervento da adottare su tutte le PAT.

Con riferimento al soggetto su cui ricade il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli gestionali, al di fuori dei casi in cui tale compito è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 6, comma 4, negli enti di piccole dimensioni i compiti di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e curare il loro aggiornamento possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

Documentazione ritenuta probante:

1. Documento che descrive il modello organizzativo e gestionale ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 81/08, oppure la modulistica prevista dalle procedure semplificate del d.m. 13/2/2014, laddove sono state adottate
2. Atto di nomina dei componenti dell'organismo di vigilanza (OdV)
3. Prove documentali dell'attuazione, nell'anno 2026, dell'attività di controllo da parte dell'OdV sull'attuazione del modello e cura del suo necessario dinamico aggiornamento, attraverso ad esempio una o più delle seguenti attività: verbale riesame modello, verbali di audit, check list, verbali di riunioni con i vertici aziendali in merito alla effettiva capacità del MOG di prevenire i reati colposi e proposte concrete di adeguamento del modello stesso.

☐ **E-5 – Tipo A**

L'azienda ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all'art. 30 del d.lgs. 81/08 asseverato.

Note:

Intervento da adottare su tutte le PAT

L'intervento si ritiene realizzato se l'azienda ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all'art. 30 del d.lgs. 81/2008 asseverato in conformità:

a. al rapporto tecnico UNI TR 11709
b. alla Norma UNI 11751-1 per il settore delle costruzioni edili e di ingegneria civile
c. alla Norma UNI 11856-1 per le aziende *monoutility* e *multiutility* dei servizi pubblici locali
d. alla Norma UNI 11857-1 per le agenzie di viaggio, servizi di pulizia e disinfestazione, società di formazione, consulenza, servizi al lavoro e servizi di investigazione privata e di informazione commerciale.

Documentazione ritenuta probante:

Attestato/documento di asseverazione rilasciato in conformità alle norme UNI specifiche per i settori di appartenenza da un Organismo paritetico operante nel settore di riferimento dell'azienda.

L'Organismo paritetico che rilascia l'attestato/documento di asseverazione deve essere regolarmente iscritto al Repertorio Nazionale degli Organismi Paritetici istituito dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171.

L'attestato/documento deve essere datato nel 2026 o, se datati in anni precedenti, essere in corso di validità per l'intero anno 2026. Non è pertanto valido un attestato che riporti una data di scadenza antecedente al 31 dicembre 2026.

☐ **E-6– Tipo A**

L'azienda ha adottato o mantenuto un sistema di responsabilità sociale delle organizzazioni secondo la Norma UNI EN ISO 26000.

Note:

Intervento da adottare su tutte le PAT.

L'intervento si intende attuato se il sistema di Responsabilità sociale è stato realizzato in conformità a:

a. la norma UNI EN ISO 26000
b. la norma UNI 11919-1

Per il settore costruzioni l'intervento si intende realizzato se il sistema di responsabilità sociale delle organizzazioni è stato adottato in conformità alla prassi di riferimento UNI PdR 49.

Documentazione ritenuta probante:

1. Matrice di materialità, con evidenza degli aspetti specifici rilevanti individuati dall'azienda, definita per l'anno 2026
2. Procedura che evidenzi il coinvolgimento degli *stakeholder* e prove documentali della sua attuazione, nell'anno 2026
3. Piano di azione, conseguente anche agli esiti della matrice di materialità, definito per l'anno 2026 e prove documentali delle conseguenti misure realizzate nell'anno 2026
4. Esiti di un piano di monitoraggio realizzato nell'anno 2026, con evidenza dei risultati conseguiti in coerenza con il Piano di azione adottato e, ove possibile, evidenza dell'andamento nei tre anni precedenti.
5. Analisi dei rischi in chiave di sostenibilità, definita per l'anno 2026 (solo per il punto b).

☐ **E-7 – Tipo A**

L'azienda ha adottato o mantenuto un sistema di Responsabilità Sociale certificato SA 8000.

Note:

Intervento da adottare su tutte le PAT.

Documentazione ritenuta probante:

Certificato del Sistema di Responsabilità Sociale secondo la norma SA 8000 datato nel 2026 o, se datato in anni precedenti, in corso di validità per l'intero anno 2026.

☐ **E-8 – Tipo A**

L'azienda ha adottato una buona prassi per migliorare le condizioni di salute e sicurezza nel luogo di lavoro (ex art. 2 comma 1 lettera v del d.lgs. 81/08) tra quelle validate dalla Commissione consultiva permanente ex art. 6 del d.lgs. 81/08 e pubblicate sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (http://www.lavoro.gov.it/temi-e-

priorita/salute-e-sicurezza/focus-on/Buone-prassi/Pagine/Buone-prassi-validate-dalla-Commissione-Consultiva-Permanente.aspx).

Documentazione ritenuta probante:

1. Indicazione della buona prassi adottata
2. Prove documentali, datate e firmate nel 2026, dell'adozione della buona prassi nel medesimo anno 2026.

☐ **E-9 – Tipo A**

L'azienda, nell'anno di riferimento, ha partecipato al premio "Imprese per la sicurezza" promosso e organizzato da Confindustria e Inail, con la collaborazione tecnica di Associazione Premio Qualità Italia e Accredia - risultando finalista e ha ricevuto nell'anno 2026 o comunque entro la data di presentazione della domanda OT23/2027, la prevista visita in loco da parte del team di valutatori esperti.

Nota:

Intervento da adottare su tutte le PAT.

Documentazione ritenuta probante:

Documentazione già in possesso di Inail.

☐ **E-10 – Tipo A**

L'azienda ha adottato un sistema di rilevazione dei mancati infortuni e attua le misure migliorative idonee a impedire il ripetersi degli eventi rilevati.

Note:

Intervento da adottare su tutte le PAT.

Per "mancato infortunio" si intende un evento derivante dal lavoro, o che ha origine nel corso del lavoro, che non causa infortunio o malattia ma che ha il potenziale per farlo.

Si considerano solo gli eventi derivanti dal lavoro, o che hanno origine nel corso del lavoro, che non hanno causato lesioni ai lavoratori pur avendo il potenziale per farlo. Sono escluse le situazioni pericolose che non causano alcun evento.

Ai fini dell'attuazione dell'intervento il numero minimo dei mancati infortuni, registrati all'anno, richiesti per tale intervento è funzione delle dimensioni aziendali e del settore in cui si opera. In presenza di più settori, prevale il settore assicurativo (Grandi Gruppi delle Tariffe dei premi) a cui è addetto il maggior numero di lavoratori.

Su tale base:

a. per le aziende fino a 25 lavoratori il numero minimo di mancati infortuni è pari a 4
b. per le aziende con oltre 25 lavoratori, il numero minimo di mancati infortuni si calcola dalla seguente formula: numero di dipendenti azienda x coefficiente di settore
c. per le aziende con oltre 1000 lavoratori, il numero minimo di mancati infortuni da registrare si calcola secondo la seguente formula: 1000 x coefficiente di settore.

Il numero dei lavoratori va riferito all'anno 2026 per l'intera azienda.

Il coefficiente di settore è ricavabile dalla seguente tabella:

Settore di appartenenza	Coefficiente di settore
– GG1 Lav. agricole e alimenti	0,18
– GG2 Chimica, carta e cuoi	0,15
– GG3 Costruzioni e impianti	0,23
– GG4 Energia e comunicazioni	0,17
– GG5 Legno e affini	0,25
– GG6 Metalli e macchinari	0,18
– GG7 Mineraria, rocce e vetro	0,21
– GG8 Tessile e confezioni	0,10
– GG9 Trasporti e magazzini	0,24
– GG0 Attività varie	0,20

La procedura di rilevazione e analisi dei mancati infortuni deve fornire elementi per:

a. identificare, raccogliere e analizzare gli incidenti verificatisi in occasione di lavoro e relativi al personale, agli appaltatori ed ai subappaltatori all'interno dei luoghi di lavoro
b. risalire alle cause dirette, indirette e radice degli eventi
c. individuare ed applicare le adeguate misure correttive e preventive
d. garantire un'opportuna comunicazione biunivoca e assicurare un'immediata risposta alla segnalazione (feedback) in fase iniziale, di lavorazione sullo stato di avanzamento e trattazione della segnalazione, dell'esito finale.

Ai fini della piena attuazione dell'intervento posso essere considerati validi:

a. Trattamenti correttivi a breve termine, consistenti in interventi immediati sulla causa diretta (ad esempio nel caso di crollo di un ponteggio, l'azione correttiva potrebbe consistere nel delimitare l'area e vietarne l'accesso)
b. Misure di miglioramento a lungo termine, che impattano anche a livello dell'organizzazione, consistenti in azioni che intervengono sia sulle cause radice sia sulle circostanze che ne hanno condizionato lo sviluppo, al fine di impedire che si ripetano (ad esempio nel caso di crollo di un ponteggio, le misure di miglioramento potranno consistere in maggiori controlli/verifiche del contratto con i fornitori del ponteggio; verifiche periodiche sulla corretta installazione del ponteggio; verifiche periodiche sul corretto uso del ponteggio).

Documentazione ritenuta probante:

1. Procedura aziendale di rilevazione e analisi dei mancati infortuni datata e firmata dal datore di lavoro
2. Elenco aggregato del totale di mancati infortuni rilevati nell'anno 2026, suddivisi per reparto e attività
3. Schede di rilevazione, analisi e trattamento, nel limite massimo di 50 eventi, estratti tra quelli rilevati nell'anno 2026 nelle quali siano indicate e descritte:
 a. le cause di ogni singolo evento/circostanza
 b. le azioni correttive intraprese a breve termine, corredate di prove documentali dell'attuazione (fatture, immagini, video, eccetera)

c. dichiarazione dell'azienda relativa al numero di lavoratori (compresi quelli stagionali) corredata dai nominativi
d. le misure di miglioramento a lungo termine adottate per impedire il ripetersi di ogni singolo evento/circostanza, corredate di prove documentali dell'attuazione (fatture, immagini, video, eccetera).

I moduli (schede) da utilizzare per la rilevazione, l'analisi e il trattamento dei mancati infortuni (all.1), in cui riportare la descrizione dell'evento, le cause e le corrispondenti azioni correttive e misure intraprese per evitarne il ripetersi, sono in allegato al modello OT23 e derivano dall'istruzione operativa contenuta nel documento tecnico "Il supporto alle aziende per la segnalazione e analisi dei *near-miss*: proposta di un modello", realizzato nell'ambito del protocollo d'intesa tra Inail e CONFIMI Industria, sottoscritto il 4 dicembre del 2020.

☐ **E-11 – Tipo A**

L'azienda ha aderito al programma "*Responsible Care*" e ha compilato il *Self Assessment WebTool* disponibile al sito internet http://self-assessment.responsible-care.com.

Note:

Intervento da adottare su tutte le PAT

Documentazione ritenuta probante:

1. Lettera di adesione al Programma "Responsible Care", datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa
2. Questionario degli Indicatori di Performance datato e firmato nel 2026 – Sezioni da 1 a 3 – secondo il modello compilabile online al sito internet http://secure.federchimica.it
3. Report "General Outcome" relativo al 2026, secondo il modello compilabile online al sito internet http://self-assessment.responsible-care.com e che include le sezioni *Chapters, Subchapters, Questions, SDGs e Standards.*

SEZIONE F – GESTIONE DELLE EMERGENZE E DPI

☐ **F-1 – Tipo A**

L'azienda ha dotato i propri lavoratori, le cui mansioni contemplino lo svolgimento di lavorazioni in solitario, di sistemi di rilevamento automatico "uomo a terra".

Note:

Ai fini dell'attuazione dell'intervento, i sistemi di rilevamento automatico "uomo a terra" devono essere stati consegnati a tutti i lavoratori le cui mansioni comportano lavoro in solitario.

Documentazione ritenuta probante:

1. Fatture di acquisto o contratto di noleggio dei dispositivi con evidenza di marca e modello, emesse nell'anno 2026. In caso di noleggio il contratto deve essere datato nel 2026 o, se datato in anni precedenti, essere in corso di validità per l'intero anno 2026; non è pertanto valido un contratto che riporti una data di scadenza antecedente al 31 dicembre 2026
2. Stralcio del DVR dal quale risultino le mansioni a rischio per lavoro in solitario
3. Prove documentali dell'avvenuta consegna ai lavoratori dei sistemi di rilevamento "uomo a terra".

☐ **F-2 (P) – Tipo B**

L'azienda, per la quale non è obbligatoria per legge l'adozione di un defibrillatore, ha effettuato uno specifico corso di formazione BLSD (*Basic Life Support early Defibrillation*) per i lavoratori addetti all'utilizzo del defibrillatore nell'anno 2026 o nell'anno precedente.

Note:

L'intervento è pluriennale (P) e può essere selezionato per due anni consecutivi, presentando ogni anno apposita domanda.

Ai fini dell'attuazione dell'intervento, l'azienda deve essere in possesso del defibrillatore e i lavoratori addetti all'utilizzo del defibrillatore nell'anno 2026 devono aver partecipato al corso BLSD nell'anno 2026 o nell'anno precedente.

Documentazione ritenuta probante:

1. Dichiarazione datata e firmata entro la data di presentazione della domanda che attesti che l'azienda non rientra tra quelle per cui l'adozione è obbligatoria per legge
2. Ricevuta dell'avvenuto invio alla Centrale Operativa 118 del modulo attestante il possesso e le caratteristiche del defibrillatore
3. Fattura d'acquisto del defibrillatore, anche se con data precedente all'anno 2026, o contratto di noleggio valido per l'anno 2026 o per l'anno precedente
4. Elenco, firmato e datato, dei partecipanti ai corsi BLSD con copia degli attestati rilasciati
5. Elenco dei lavoratori addetti all'utilizzo del defibrillatore al 31 dicembre 2026.

☐ **F-3 – Tipo B**

L'azienda ha attuato interventi per la protezione dei propri dipendenti dal rischio rapine o dal rischio di aggressione, consistenti in:

a. acquisto e installazione di barriere per impedire il contatto fisico con il lavoratore o servizi di vigilanza/videosorveglianza a protezione del personale
b. adozione di una procedura aziendale.

Documentazione ritenuta probante:

1. Descrizione dell'attività aziendale e delle mansioni a rischio di rapina o aggressione
2. Prove documentali dell'attuazione dell'intervento realizzato nell'anno 2026 relative all'installazione di barriere per impedire il contatto fisico con il lavoratore e al servizio di vigilanza o di videosorveglianza a protezione del personale
3. Fatture di acquisto e installazione di barriere o di sistemi di videosorveglianza o contratto con servizio di vigilanza relativi all'anno 2026
4. Procedura aziendale, firmata e datata.

☐ **F-4 (P) – Tipo B**

L'azienda ha implementato sistemi di controllo a distanza dello stato di efficienza dei dispositivi e delle attrezzature antincendio, che prevedono l'utilizzo di sensoristica integrata.

Note:

L'intervento è pluriennale (P) e può essere selezionato per tre anni consecutivi, presentando ogni anno apposita domanda.

Ai fini dell'attuazione dell'intervento l'azienda nel 2026 deve aver dotato i propri dispositivi e attrezzature di sicurezza antincendio di sensoristica integrata e deve aver utilizzato un sistema di raccolta ed elaborazione dei dati. Per l'individuazione dei dispositivi e attrezzature di sicurezza antincendio si deve far riferimento alla tabella 1, dell'allegato I, del D.M. 1/9/2021.

Documentazione ritenuta probante:

1. Descrizione del sistema di controllo implementato
2. Fattura di acquisto emessa nell'anno 2026 o nei due anni precedenti
3. Prove documentali dell'utilizzo dei dispositivi e del sistema di raccolta ed elaborazione dati nell'anno 2026 o nei due anni precedenti.

☐ **F-5 – Tipo B**

L'azienda, nei luoghi di lavoro esclusi dal campo di applicazione del decreto del Ministero dell'interno 2 settembre 2021, art. 2, comma 2, dispone del piano per la gestione dell'emergenza e ha effettuato la prova di evacuazione almeno una volta l'anno con verifica dell'esito.

Note:

I casi previsti dal D.M. 2/9/2021, art. 2, comma 2 sono:

a. luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori
b. luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori
c. luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151 (attività soggette ai controlli di prevenzione incendi).

Documentazione ritenuta probante:

1. Indicazione delle unità produttive che non rientrano nelle fattispecie elencate nell'art. 2, co. 2 del D.M. 2/9/2021
2. Descrizione dell'attività svolta nelle unità produttive di cui al punto 1, con:
 a. indicazione del numero di lavoratori
 b. indicazione della presenza contemporanea di eventuale pubblico
 c. dichiarazione della non appartenenza alle attività soggette al controllo di prevenzione incendi stabilite nell'allegato I del DPR 151/2011
3. Piano di emergenza adottato dall'azienda nelle unità produttive di cui al punto 1, datato e firmato
4. Verbale datato e firmato nel 2026, descrittivo delle modalità di svolgimento e degli esiti di ciascuna prova di evacuazione.

☐ **F-6 (P) – Tipo B**

L'azienda ha acquistato sistemi di controllo a distanza dell'utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori e ha adottato un sistema di raccolta dati.

Note:

L'intervento è pluriennale (P) e può essere selezionato per tre anni consecutivi, presentando ogni anno apposita domanda.

Ai fini dell'attuazione dell'intervento l'azienda deve aver consegnato ai propri lavoratori DPI con tag attivo o semiattivo con sistema di invio segnalazione di situazioni di pericolo conformi al rapporto tecnico UNI/TR 11858 - *Tecnologie IoT nell'impiego dei DPI,* e deve aver utilizzato un sistema di raccolta, analisi e gestione dei dati.

Documentazione ritenuta probante:

1. Descrizione sintetica dell'intervento e della sua realizzazione in relazione al ciclo produttivo o alla fase lavorativa su cui lo stesso viene attuato, datata e firmata dal datore di lavoro entro la data di presentazione della domanda
2. Scheda tecnica dei dispositivi acquistati
3. Prove documentali dell'utilizzo dei dispositivi e del sistema di raccolta, analisi e gestione dei dati nell'anno 2026 o nei due anni precedenti
4. Fattura di acquisto con evidenza di marca e modello dei dispositivi emessa nell'anno 2026 o nei due anni precedenti.

☐ **F-7 (P) – Tipo A**

L'azienda ha acquistato e installato sistemi di rilevazione termografica predittiva per la rilevazione precoce di incendi.

Note:

L'intervento è pluriennale (P) e può essere selezionato per tre anni consecutivi, presentando ogni anno apposita domanda.

La termografia predittiva serve a rilevare precocemente un aumento anomalo di temperatura prima che raggiunga il valore di ignizione dei materiali combustibili, prima quindi che intervengano i dispositivi di rilevazione incendi tradizionali. Sinteticamente il sistema si compone di termocamere collegate a un dispositivo o a una centrale di controllo che processa i segnali e attiva gli allarmi o, nei sistemi più complessi e avanzati, anche dispositivi di estinzione o di lotta attiva contro gli incendi.

Il sistema deve rispondere ai requisiti contenuti nella serie di norme UNI EN 54.

Documentazione ritenuta probante:

1. Descrizione sintetica dell'intervento e della sua realizzazione in relazione al ciclo produttivo o alla fase lavorativa su cui lo stesso viene attuato, datata e firmata dal datore di lavoro entro la data di presentazione della domanda contenente la descrizione del sistema termografico di rilevazione precoce di incendi, completo dell'elenco dei dispositivi componenti e dello schema logico di funzionamento
2. Fatture di acquisto e installazione con evidenza di marca e modello del sistema di rilevazione termografica predittiva per la rilevazione precoce di incendi nell'anno 2026 o nei due anni precedenti.

☐ **F-8 – Tipo B**

L'azienda ha acquistato e installato su tutte le macchine per la lavorazione di farina e zucchero delle barre elettrostatiche o ionizzanti con certificazione ATEX.

Note:

Ai fini dell'attuazione dell'intervento l'azienda deve aver acquistato e installato le barre antistatiche (o barre ionizzanti) che emettono ioni positivi e negativi in grado di neutralizzare i campi elettrostatici che spesso disturbano i processi produttivi, poiché causano l'accumulo di polvere, il rischio di incendi, esplosioni, elettroshock, ed altri fenomeni indesiderati.

L'intervento deve riguardare tutte le macchine in possesso dell'azienda coinvolte nella lavorazione di farine e zuccheri sulle quali vi sia la possibilità di installare le barre elettrostatiche o ionizzanti.

Documentazione ritenuta probante:

1. Descrizione sintetica dell'intervento e della sua realizzazione in relazione al ciclo produttivo o alla fase lavorativa su cui lo stesso viene attuato, datata e firmata dal datore di lavoro entro la data di presentazione della domanda
2. Indicazione delle macchine utilizzate per la lavorazione della farina o dello zucchero
3. Scheda tecnica delle barre elettrostatiche o ionizzanti
4. Fatture di acquisto e installazione, con evidenza di marca e modello delle barre antistatiche o ionizzanti, emesse nel 2026
5. Registro dei beni ammortizzabili.

☐ **F-9 – Tipo B**

L'azienda ha effettuato esercitazione con cadenza annuale finalizzata al recupero e al salvataggio dei lavoratori che operano negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento.

Note:

L'esercitazione deve essere svolta mediante una simulazione fisica che riproduca fasi di lavoro, situazioni di pericolo e modalità di spostamento negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento e deve coinvolgere tutti i lavoratori.

Documentazione ritenuta probante:

1. Informazioni essenziali sull'azienda (attività svolta e ciclo produttivo, con particolare riferimento al tipo di attività/fase lavorativa svolta negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento)
2. Elenco degli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento con indicazione della loro tipologia
3. Elenco dei lavoratori che operano in ambienti confinati relativo all'anno 2026
4. Verbali dell'esercitazione svolta con l'esito della prova sostenuta ed elenco dei lavoratori coinvolti.

☐ **F-10 (P) - Tipo A**

L'azienda ha acquistato e installato elementi strutturali (serramenti) e un sistema di evacuazione fumi atti a garantire la tenuta anche dei fumi freddi in caso di incendio.

Note:

L'intervento è pluriennale (P) e può essere selezionato per tre anni consecutivi, presentando ogni anno apposita domanda.

Documentazione ritenuta probante:

1. Descrizione sintetica dell'intervento e della sua realizzazione in relazione al ciclo produttivo o alla fase lavorativa su cui lo stesso viene attuato, datata e firmata dal datore di lavoro entro la data di presentazione della domanda
2. Fatture di acquisto e/o installazione di serramenti a tenuta di fumi freddi o di Kit certificati atti a rendere i serramenti a tenuta di fumi freddi, emesse nell'anno 2026.
3. Certificazione che attesta che gli elementi strutturali acquistati e/o installati sono a tenuta di fumi freddi (vedi UNI EN 1634-3)
4. Dichiarazione di corretta posa in opera dei serramenti a tenuta di fumi freddi o kit certificati atti a rendere i serramenti a tenuta di fumi freddi (D.M. 7/8/2012, allegato II, punto 2.2).